

# **IL MEDICO NECROSCOPO E LE RESPONSABILITA' PENALI E CIVILI.**

**Dr Mario Spinelli**

**Direttore S.C. Medicina Legale**

**ASL n. 15 Cuneo**

**La morte determina la perdita della capacità giuridica ed estingue i diritti ed i rapporti strettamente personali dell'individuo ; alcuni diritti e rapporti di contenuto patrimoniale terminano , ma la maggior parte si trasmettono agli eredi .**

# Comitato nazionale per la bioetica ( 15.02.1991)

Il concetto di morte è definito dalla perdita totale e irreversibile della capacità dell'organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale. La morte può essere accertata attraverso criteri anatomici, clinici , biologici, cardiaci e neurologici.

**La medicina necroscopica è quella branca della medicina legale che si occupa del cadavere , cioè del soggetto che è deceduto.**

**Tutta la medicina necroscopica poggia su due pilastri normativi :**

- **DPR 285/90 ( Regolamento di Polizia Mortuaria)**
- **R.D. 9.07.1939, n.1238 ( Ordinamento dello stato civile) ed il DPR 3.11.2000, n.396.**

# NORMATIVA

- **T.U delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 ( Tit. VI)**
- **D. Regio n. 1880 del 21 dicembre 1942**
- **DPR 21 ottobre 1975, n. 803**
- **DPR 10 settembre 1990 , n. 285 “ Approvazione del regolamento di polizia mortuaria “ ; attualmente vigente**

# DPR 10 settembre 1990 , n. 285

“ Approvazione del regolamento di polizia mortuaria “

## ART . 4

1. Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio.....
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte , redigendo apposito certificato .....
5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso.....

# Decreto 22 agosto 1994, n. 582

Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte

## ■ Art. 6, p.3

L'obbligo della compilazione del certificato di morte previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 , n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, compete, in qualità di medico necroscopo, al componente medico legale o, in mancanza, a chi lo sostituisce nel collegio di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1939, n. 578.

# Medici necroscopi

**COORDINATORE SANITARIO**



**A) MEDICI NECROSCOPI**

**B) DIRETTORE SANITARIO  
CON FUNZIONE DI  
NECROSCOPO**

**A) NOMINATI DALL'ASL**

**B) PUO' NOMINARE ALTRI MEDICI ALL'INTERNO  
DELL'OSPEDALE**

# **Ordinamento stato civile**

**CERTIFICATO DEL MEDICO NECROSCOPO**



**AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIALE  
DELLO STATO CIVILE**



**SEPOLTURA**

# R.D. 9 luglio 1939, n. 1238

## Ordinamento dello stato civile

### ■ Art 141

Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.....

L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse.....e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo.....il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta....

.....

# DPR 3 novembre 2000, n.396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

- Art. 72 (dichiarazione di morte)
- Art. 74 (inumazione, tumulazione, cremazione)
- Art. 77 (accertamenti legali)

# CONTENZIOSO

La Regione Lombardia presento' ricorso alla Corte Costituzionale in data 7.12.1990 contro il DPR 10 settembre 1990, n. 285 negli artt. 37, 39 ,43 ,45 ,46 ,48 ,83 ,86 ,88 ,94 ,96 in quanto violavano le competenze regionali ; violavano gli artt. 3, 97, 117, 118 della Costituzione , nonché gli artt. 5, 6, 7, 15 della L. 833/78 e artt. 27 e 31 del DPR 616/77.

# Corte Costituzionale

## Sentenza n. 174 del 1991

“.....annulla , limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria.”

# Normativa

- **D.Lgs 31.03.1998, n. 112**

**“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali”**

**Art. 114 : ...trasferito alle Regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria.....**

- **DPCM 26.05.2000**

**“individuazione delle risorse.....da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ..... ha individuato tra le funzioni trasferite alle Regioni, con decorrenza 01.01.2001, le autorizzazioni previste dal DPR 285/90.”**

# Normativa Regione Piemonte

- **Legge regionale 22 maggio 1980, n. 60**

art. 3 : Istituzione del Servizio di Medicina Legale

- **Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 53**

“Esercizio delle funzioni medico legali del servizio sanitario regionale”

art 1 : “il servizio necroscopico di cui all’articolo 4 e 5 del DPR 21.10.1975, n. 803 , che è coordinato dal responsabile del servizio medico-legale dalle UU.SS.LL.”

- **Legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30**

art. 4 : le funzioni del medico provinciale .....trasferite al Servizio di Medicina Legale.....

# Normativa Regione Piemonte

- **DGR 23-22117 del 22 dicembre 1982**

allegato 2.2.1 : Il Servizio di medicina legale provvede alla gestione del servizio necroscopico

- **Circolare n. 3805.48.135 del 30 giugno 1989** “.....Il Servizio di Medicina Legale provvede alla gestione del Servizio necroscopico.....”

- **Circolare n. 16332/29.4 del 23 novembre 1998. Polizia mortuaria e Medicina necroscopica.**

“Linee guida per una organizzazione omogenea di polizia mortuaria e di medicina necroscopica”

“..... Ai sensi dell’art. 37 del DPR 285/90 o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, gli operatori dell’Unità Operativa Autonoma di Medicina Legale eseguono riscontri autoptici negli obitori comunali e nelle sale autoptiche ospedaliere.....”

# Normativa Regione Piemonte

## ■ DGR n. 25-8503 del 24 febbraio 2003

“Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa.”

1) Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, dell'ordinamento dello stato civile, sono esercitate in base alla L.R. n. 30 del 26.10.1982 e alla L.R. n. 23 del 22.12.82 dall'U.O.A. Medicina Legale.

La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8,9,10 del D.P.R. 285/90 e comunque non dopo le trenta ore.

2) Per il trasporto all'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione di Berlino, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.